



Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania

Prot. N° 91 del 03/09/2018

Napoli, 03 settembre 2018

Alla c.a. del Presidente della Giunta Regionale della Campania

On.le Vincenzo De Luca

e p.c. al Consigliere per l'agricoltura

Avv. Francesco Alfieri

COLDIRETTI Campania

CONFAGRICOLTURA Campania

CIA Campania

COPAGRI Campania

OGGETTO: Regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.

“Modifiche al regolamento 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche)”.

Egregio Presidente,

Il Consiglio della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania intende manifestare le proprie perplessità in merito alla decisione recata dal Regolamento in oggetto secondo cui: “Nel caso di uso irriguo su colture alimentari, è consentito esclusivamente l’impiego di “acqua potabile” e di “acqua pulita” così come definite all’articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 “sull’igiene dei prodotti alimentari”, comprendenti, ai fini del presente regolamento: i) le acque idonee al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001; ii) le acque superficiali derivate da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque; iii) le acque conformi ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici di cui alla tabella dell’allegato al DM 185 del 12 giugno 2003”.

---

*Via G. Porzio, Centro Direzionale, isola F/11 - 80143 Napoli (NA)*

*tel. 081.5520122 – fax 081.5520381 – c.f. 95126000637*

*e-mail: fedagronicampania@gmail.com – PEC: presidente.odaf.campania@conafpec.it*

*sito web: www.odafcampania.it*



### Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania

Tale decisione, secondo il Consiglio, impone per via Regolamentare obblighi di condotta alle ASL su tematiche complesse ed articolate come la determinazione della idoneità all'uso agronomico irriguo di acque pubbliche che meritano approfondimenti tecnico, scientifici, agrari e di discipline appropriate.

In primo luogo, si ritiene che il nuovo regolamento contraddice i più elementari principi del nostro Ordinamento ove dispone l'applicazione all'uso agronomico irriguo, di norme che disciplinano altri contesti di utilizzazione di acque pubbliche e segnatamente quella relativa all'acqua "idonea al consumo umano" e quella proveniente dalla "depurazione di acque luride reflue urbane". Appare in tutta evidenza che l'utilizzo generalizzato in campo agricolo di tali norme, comporterebbe l'effettiva impossibilità, per moltissime aziende, di irrigare le proprie colture con danni ingenti all'intero comparto agricolo!

Inoltre, appare di tutta evidenza la incomprensibilità recata dal Regolamento che non fa differenza alcuna tra le colture quali il nocciolo, l'olivo e, in generale, le colture le cui parti edibili non vengono a contatto diretto con le acque di irrigazione e le colture a foglia o quelle, le cui parti edibili, vengono irrigate ad aspersione anche il giorno prima della raccolta e destinate ad essere consumate crude.

E', infine, il caso di sottolineare il paradosso cui giunge la decisione de quo, che arriva addirittura a ribaltare l'assunto, di Petrarca memoria, secondo cui, le acque naturali dei corsi d'acqua pubblici, siano chiare, fresche e dolci fino a prova contraria.

Lo scrivente Consiglio, altresì, sottolinea che per effetto dell'applicazione del nuovo regolamento viene discriminata l'azienda agricola irrigua non servita da Consorzi di Bonifica in quanto privata della opportunità di attingere ai finanziamenti recati dal PSR misura 414 per l'ammodernamento della distribuzione agronomico irrigua, in quanto risulterebbero prive di concessione d'uso agronomico irriguo ai sensi del Regolamento in oggetto, diversamente dalle aziende servite da Consorzi di Bonifica, nonostante anche questi ultimi siano privi di concessione d'uso agronomico irriguo di acqua pubblica al pari della aziende NON servite.

In altre parole viene surrettiziamente disposta una discriminazione irragionevole ed ingiusta tra aziende che pur avendo titolo idoneo all'uso di acqua pubblica, ma non più rispondente al nuovo testo del Regolamento 12 novembre 2012, n. 12, si vedono private dei benefici recati dalla misura 414 del PSR per l'ammodernamento irriguo, diversamente dalle aziende servite dai Consorzi di Bonifica nonostante anche questi ultimi, pur avendo titolo idoneo all'uso di acqua pubblica, non rispetterebbero i requisiti previsti dal nuovo regolamento così come modificato del regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2.



Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania

Alla luce delle criticità appena tratteggiate, il Consiglio fa voti affinché la S.V., previa sospensione ad horas della decisione recata dal regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2., disponga un tavolo di approfondimento tecnico-scientifico sulla delicata tematica della idoneità d'uso agronomico-irriguo di acqua pubblica con l'apertura di un tavolo di concertazione presso l'Assessorato Agricoltura, con le Facoltà di Agraria presenti sul territorio, con la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e con le ASL.

Certo di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Agr. Carmine Maisto

